



MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 21

Abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge 19 ottobre 1991, n. 349

Al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 61, comma 1, le parole: «Fatto salvo quanto stabilito per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati» sono sostituite dalle seguenti: «I certificati»;
- b) l'articolo 81 e' abrogato.

Versione in vigore dal 8 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Legge 24 luglio 2023, n. 102
Capo	III — Norme di coordinamento ed adeguamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-della-proprieta-industriale-di-cui-al-decreto/art-21-abrogazione-di-previsioni-inerenti-ai-certificati-complementari-di>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it